

**VERBALE ASSEMBLEA DEL C.D.A. DELLA
CHRISTIAN LIFE RELIEF INTERNATIONAL – ONLUS**

DEL 21 Gennaio 2020

Oggi 21 Gennaio 2020 alle ore 21,00 si apre l'assemblea con regolare convocazione del 06 Gennaio 2020 c/o la sede legale della Christian Life Relief International Onlus Via J.F. Kennedy 8/b San Bonifacio (Vr) per discutere ed approvare la modifica dello Statuto come da ordine del giorno.

Sono presenti: Andrea Alberti, Caloi Luciana, Battistella Alberto

All'unanimità è nominato presidente dell'assemblea Andrea Alberti la quale constatata la regolarità della convocazione dell'assemblea e della rappresentanza e del numero degli intervenuti, dichiara l'assemblea atta a deliberare ai sensi dell'art.1136, 2c, c.c. e chiama a fungere da segretario Battistella Alberto.

Prende la parola Caloi Luciana che spiega che malgrado i solleciti fatti allo Studio Dalla Montà di Vicenza per redigere il nuovo statuto secondo le norme della Riforma del Terzo Settore, ci ha portati a rivolgerci alla CSV di Verona per avere una consulenza nel redigerlo dietro compenso di € 100.

Prende la parola Alberti Andrea che legge la bozza dello statuto per presentarla appena sia possibile all'Ufficio delle Entrate.

Dopo aver valutato bene alcuni punti all'unanimità viene accettata valida la bozza rendendo lo statuto valido per la registrazione c/o l'ufficio delle Entrate di Soave (VR).

Si propone inoltre la data per la discussione e l'approvazione della bozza di bilancio 2019 per il 06 Marzo 2020.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 22,00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il presidente

Andrea Alberti

Il segretario

Battistella Alberto



Reg.
Scante

T.S.
9601

TOTALE

Aditi (data del timbro e calendario)

Registrato presso Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Verona
Ufficio Territoriale di Soave

Atti privati Serie 3 n° 556

Liquidati € *Scante di vers. art. 82 comma 3 e 5*
D.lgs 117/2017

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

Barbara PAVARELLI

13 LUG. 2020

13/11/2020

STATUTO

ASSOCIAZIONE CHRISTIAN LIFE RELIEF INTERNATIONAL ONLUS



Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"ASSOCIAZIONE CHRISTIAN LIFE RELIEF INTERNATIONAL"**

Fino a che risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Associazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni. La denominazione completa risulta quindi: **"CHRISTIAN LIFE RELIEF INTERNATIONAL ONLUS"**

L'Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, solo successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, sostituirà nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo Onlus con la locuzione "Ente del Terzo Settore o ETS". La denominazione completa sarà quindi **"CHRISTIAN LIFE RELIEF INTERNATIONAL ETS"**

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in San Bonifacio (VR) - via Kennedy, 28/b.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si occupa di raccogliere fondi, da destinare in beneficenza. Vengono in particolar modo sostenute persone bisognose in India e in varie parti del mondo.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Leg. 117/2017

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sensibilizzare le persone fisiche e le aziende sulla situazione di povertà in cui versa la popolazione dell'India ed in altri Paesi e conseguentemente sull'importanza delle donazioni in denaro in loro favore;
- Individuare situazioni di particolare necessità in cui versano persone nel territorio della Regione Veneto e sostenerle con aiuti concreti e pratici
- Proporre progetti da sostenere con erogazioni in denaro e monitorare gli stessi;
- Organizzare eventi che permettano di raccogliere fondi per il sostegno alle persone più svantaggiate.

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto con la collaborazione di persone sparse sul territorio italiano ed estero.

Art. 3 - Ammissione

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'organo di amministrazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile..

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati maggiorenni dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione dell'Assemblea e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite successivamente;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'assemblea dei soci,
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno

Art. 5 - Volontariato e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 6 - Recesso ed esclusione dell'associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione anche mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o che danneggia moralmente e/o materialmente l'associazione può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Art. 7 organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito tranne quello per l'organo di controllo e di revisione.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- fissa l'importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art. 12 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari di membri compreso tra 3 e 7, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 13 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni.

Fino a che sarà in vigore il decreto legislativo 460/97, l'Associazione potrà conseguire proventi anche da attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Dopo l'operatività e l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, l'Associazione potrà trarre risorse economiche anche da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate dallo Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 24 - Norma transitoria

- 1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A

decorrenza dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

- 2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
- 3 Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "associazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".





Direzione Provinciale di Verona

Ufficio Territoriale di Soave

Soave

Spett.le
Associazione Christian Life Relief
International ONLUS

andreyeli8@gmail.com

OGGETTO: Scrittura privata n. 556 Serie 3 2020 – Registrazione Statuto per adeguamento alla normativa del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 Prot.n. 64680

Con riferimento all'oggetto si inviano gli estremi della registrazione.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Leonardo Miraglia
Capo Team 2 - Gestione e Controllo Atti

*Firma su delega del Direttore Provinciale Egon Sanin
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



Tipo di contrassegno utilizzato: QR-Code

Codice di verifica del documento: 3fec5bd53d

Identificativo documento: 09004e20b435c309

Url: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.do?identificativoDocumento=09004e20b435c309>

Accedendo al documento tramite questo url, che sarà disponibile sino alla data 09/01/2021 ,

è possibile verificare la corrispondenza della presente copia all'originale